

Organismo di Autodisciplina

Raccomandata

Lodevole
Dipartimento federale delle finanze
Servizio giuridico del segretariato
Generale
Bernherhof
3003 **BERNA**

Lugano, 16 ottobre 2014/GV

Presa di posizione sugli avamprogetti di legge LFin e LIFin

Egregi Signori,

in riferimento al vostro scritto del 27 giugno 2014 in merito alla messa in consultazione dei progetti di legge LFin e LIFin con la presente ci permettiamo trasmettervi la nostra presa di posizione su entrambi i progetti.

L'OAD FCT è una associazione costituitasi il 30 marzo 1999 e riconosciuta dalla FINMA quale Organismo di Autodisciplina il 25 maggio 1999. Dal 2009 la FINMA ha inoltre riconosciuto le norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale emanate dalla nostra associazione. Per ogni ulteriore informazione potete consultare la nostra pagina internet all'indirizzo www.oadfct.ch. L'OAD FCT è membro del Forum Svizzero degli OAD.

L'OAD FCT conta attualmente 490 membri attivi nel Cantone Ticino nell'intermediazione finanziaria parabancaria. Di questi 200 sono attivi (a titolo principale o accessorio) nella gestione patrimoniale.

In quanto rappresentanti di gestori patrimoniali parabancari la presente presa di posizione è limitata agli aspetti dei due progetti di legge che toccano direttamente l'attività di questa categoria.

L'OAD FCT ha inoltre attivamente partecipato al gruppo di lavoro sulla gestione patrimoniale costituito dal Forum Svizzero degli OAD e che ha inviato una propria presa di posizione, che condividiamo.

Posizione riassuntiva dell'OAD FCT

L'OAD FCT è favorevole a che le disposizioni che reggono il rapporto fornitore di servizi finanziari-cliente vengano fissate a livello di legge e non più demandate a circolari della FINMA nondimeno rifiuta l'ipotesi della creazione di una legge ad hoc (LSFin) ritenendo che tali disposti possano essere regolati all'interno di leggi già in vigore.

L'OAD FCT è favorevole a che tali norme rispecchino gli standard internazionali, unicamente per quegli intermediari finanziari che necessitano di un accesso al mercato europeo, mancando però una definizione internazionalmente riconosciuta di questi standard è lecito domandarsi se quanto elaborato non sia prematuro. Anche per questa ragione il progetto LSFin va perlomeno congelato. Da non scordare la conformità agli standard di altre piazze internazionali non europee. Tuttavia non appoggia tutto quanto eccede quanto richiesto da questi standard (swiss finish).

L'OAD FCT contesta che la vigilanza prudenziale venga tout court estesa a tutti i gestori patrimoniali indipendenti.

L'OAD FCT richiede espressamente che da tale vigilanza vengano esclusi i piccoli gestori patrimoniali attivi localmente (che intendono cioè gestire unicamente conti in Svizzera e non hanno alcun interesse ad operare all'estero) lasciando la loro vigilanza in capo agli attuali OAD.

L'OAD FCT contesta la creazione delle due leggi specifiche ritenendo che il loro contenuto possa trovare la sua naturale sede giuridica nelle normative già oggi esistenti.

L'OAD FCT ritiene inadeguata la creazione di una nuova autorità deputata alla sorveglianza dei gestori patrimoniali indipendenti nella forma proposta.

L'OAD FCT ritiene inaccettabili – perché economicamente insostenibili - i costi legati all'ottenimento dell'autorizzazione e della sorveglianza.

L'OAD FCT contesta fermamente l'inversione dell'onere della prova nell'ambito delle procedure civili che vedono interessati i rapporti gestore-cliente.

L'OAD FCT contesta fermamente la proposta di verifica della conformità fiscale.

1. Premessa generale

L'OAD FCT è l'unico Organismo di Autodisciplina che ha deciso dalla sua costituzione di limitare territorialmente la propria attività al solo Cantone Ticino. Questa limitazione territoriale che ci si è volontariamente imposti trova il suo fondamento nella specificità del settore fiduciario in genere del nostro cantone. Specifico non per la sua natura o per i suoi operatori, ma specifico perché unico cantone che già conosce una vigilanza statale sull'operato delle attività fiduciarie. La legge cantonale sull'esercizio delle professioni pone una serie di requisiti a chi intende essere attivo quale fiduciario o gestore patrimoniale, fra cui (art. 8 Lfid) disporre di un titolo di studio riconosciuto, avere acquisito un'esperienza lavorativa nel settore, garantire un'attività irrepreensibile e disporre di una copertura assicurativa. Ecco che l'OAD FCT per coerenza ha deciso di ammettere quali affiliate unicamente strutture che rispettassero appieno la normativa cantonale.

Quanto precede unicamente per specificarvi che determinate norme di protezione del cliente e della funzionalità e del buon nome della piazza finanziaria vengono da noi già applicate dal lontano 1985.

2. Osservazioni generali sul messaggio di accompagnamento al progetto di legge

Stupisce dalla lettura del messaggio, in particolare nella sua parte introduttiva, constatare che la situazione presentata non corrisponde alla reale situazione del mercato. Il messaggio presenta l'attuale situazione del mercato della gestione patrimoniale parabancaria come una giungla scevra di controlli, limiti e sorveglianza.

In qualità di OAD possiamo assicurare che la situazione reale è ben diversa. Pur tralasciando la normativa cantonale (Lfid) già citata, si rammenta che per lo svolgimento di questa attività è già oggi necessario un accreditamento presso un OAD riconosciuto dalla FINMA (o una autorizzazione rilasciata direttamente da questa autorità), alla base del quale vi è un rigoroso esame delle candidature dei postulanti. Giova quindi ricordare che, nel caso dell'OAD FCT, viene verificata la seguente documentazione per ogni struttura e per ogni persona fisica con falcoltà di disporre degli averi dei clienti operativa nella struttura:

- Documento di identità
- Estratto del casellario giudiziale
- Estratto dell'ufficio esecuzione e fallimenti
- Curriculum vitae dettagliato
- Autocertificazione di inesistenza di procedure penali e amministrative in Svizzera e all'estero in corso

Prima quindi dell'ottenimento dell'autorizzazione ad operare sul mercato della gestione patrimoniale ogni operatore viene attentamente valutato in punto alla sua capacità di svolgere il lavoro che intende fare ed in merito all'ormai famoso concetto di attività irrepreensibile e buona reputazione. Tutti gli affiliati all'OAD FCT, al contrario ad esempio degli autorizzati della

FINMA, sono assoggettati ad un obbligo di formazione continua di almeno due mezze giornate all'anno.

Giova infine ricordare, cosa che il messaggio sembra non considerare neppure, che dal 2009 per il tramite della circolare FINMA 2009-1 (regole quadro nell'ambito della gestione patrimoniale), i gestori patrimoniali che intendono operare con fondi di investimento sui conti dei clienti (in linea generale e con alcune eccezioni) necessitano di una autorizzazione supplementare che li sottopone ad obblighi supplementari e ad un controllo accresciuto da parte dell'OAD. A puro titolo esemplificativo vi informiamo che presso il nostro OAD 150 gestori su 200 hanno aderito a questa vigilanza supplementare. Per quanto ci è noto tutti i gestori patrimoniali affiliati all'Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali, all'OAR-G, all'ARIF sono assoggettati a questo controllo. Altri OAD prevedono, come il nostro, un'adesione volontaria a queste norme.

A puro titolo informativo si ricorda che la FINMA per riconoscere le norme di comportamento degli OAD che ne hanno fatto richiesta ha preteso anche l'introduzione del diritto del cliente di adire agli organi dell'OAD in caso di sospetti di malagestione (in senso lato). Orbene nonostante il nostro OAD conti 150 gestori patrimoniali con diverse migliaia di clienti dal 2009 ad oggi l'OAD FCT non ha mai ricevuto – per i gestori assoggettati a questo tipo di vigilanza – nessuna segnalazione da parte di un cliente. Il controllo accresciuto attraverso il rispetto delle norme di comportamento ha quindi dato prova di essere molto efficace per proteggere i clienti. Tra l'altro con la revisione delle norme di comportamento avvenuta a fine 2013 i gestori patrimoniali sottoposti ad esse provvedono ora a redigere un profilo di rischio di ogni cliente che tenga conto della loro situazione finanziaria ed esigenze, della loro tolleranza al rischio e della loro conoscenza ed esperienza, e si impegnano ad operare solo tenendo in considerazione tale profilo di rischio. La protezione dei clienti è quindi stata ulteriormente aumentata. A puro titolo informativo ricordiamo che dall'entrata in vigore delle norme di comportamento nessun cliente si è rivolto all'OAD FCT per denunciare l'operato di un gestore sottoposto alle NCGP.

Sui temi più specifici legati alla protezione del cliente (consumatore) si ritornerà più avanti in dettaglio nel commento ai singoli articoli della LSFIn.

Si può quindi già oggi affermare che ben più dei tre quarti dei gestori patrimoniali svizzeri sono assoggettati ad una vigilanza accresciuta molto simile a quella proposta dal progetto di legge.

Si fa osservare che ogni e qualsiasi misura che vada al di là degli standard internazionali (con particolare riferimento alla direttiva europea Mifid II) è da ritenersi uno "swiss finish" e rappresenta una forma di sovraregolamentazione che genererà costi supplementari a carico dei clienti riducendo nel contempo la competitività svizzera a livello internazionale.

3. Presa di posizione sull'analisi dei costi di regolamentazione legati al LIFin (legge sugli istituti finanziari)

L'OAD FCT dopo aver attentamente analizzato i nuovi obblighi di vigilanza e la proposta di costituzione della nuova autorità di sorveglianza ha esaminato in maniera molto critica l'analisi presentata sui costi di regolamentazione.

Il quadro che ne esce è a dir poco scioccante. La nuova normativa prevede che per l'ottenimento di una autorizzazione un gestore patrimoniale dovrà spendere una cifra stimata dai 70'000 ai 128'000 franchi. Si prevedono parimenti costi annui tra i 19'000 e i 56'000 franchi.

Per inquadrare queste cifre si deve valutare e conoscere il mercato della gestione patrimoniale. I dati riportati nel rapporto sul numero di entità attive in quest'ambito ci sembrano troppo bassi, sulla base delle nostre conoscenze il mercato della gestione patrimoniale è composto da almeno 3'000 entità e non 2'300 come citato nel rapporto. Esso rappresenta quindi quasi il 50% dell'intero mercato dell'intermediazione finanziaria parabancaria (che sulla base delle nostre informazioni ammonta a circa 6'500).

Ci troviamo concordi sull'analisi circa la grandezza delle strutture presenti sul mercato (per la maggioranza piccole strutture). Ci permettiamo riportare qui di seguito alcune cifre chiave raccolte negli scorsi due mesi presso i nostri affiliati attivi nella gestione patrimoniale per il tramite di una indagine conoscitiva alla quale ha aderito oltre il 53 % degli interpellati.

- Il 75 % dei gestori patrimoniali ticinesi hanno una cifra d'affari inferiore a 1 mio. (ben il 51 % inferiore a 500'000 franchi)
- L'88 % dei gestori è composta da entità con un massimo di 5 dipendenti.
- Il 66 % dei gestori ha meno di 50 clienti (l'85 % meno di 100)
- Il 47 % ha una massa gestita inferiore ai 50 mio. Il 67 % ha in gestione una massa inferiore ai 100 milioni di franchi.

Il fatto che il mercato sia composto da piccole strutture non significa comunque che sia un mercato trascurabile, in genere queste strutture sono generatrici di redditi importanti, gli operatori godono di retribuzioni sopra la media e creano un indotto importante. La presenza di piccole strutture di gestione patrimoniale rafforza la piazza finanziaria e non è da intendersi quale debolezza del mercato. I clienti devono avere la libera scelta di affidare la propria gestione patrimoniale a una moltitudine di strutture e se lo desiderano anche a una piccola società. Le piccole strutture di gestione patrimoniale spesso sono apprezzate da un certo tipo di clienti per una serie di caratteristiche (relazione stabile e di prossimità con il cliente, un interlocutore professionale in grado di fare strategie personalizzate, no product pushing). I piccoli gestori sono quindi complementari nel modo di operare a grandi società. In questo modo non vi sono strutture che dominano il mercato o che possano costituire – in caso di chiusura o altri tipi di problemi - un rischio per il mercato. Sono insomma l'espressione della tipicità del mercato svizzero composto da piccole e medie imprese.

Vanno ora quindi messe in relazione le specificità del mercato con i prospettati costi della nuova normativa.

Risulta lapalissiano che molte delle piccole strutture ben difficilmente potranno o vorranno spendere le cifre prospettate e preferiranno valutare altre possibilità, quali ad esempio una delocalizzazione (ad esempio in Liechtenstein, in Irlanda o a Londra) oppure una chiusura della propria attività. Ciò comporterebbe un impoverimento del substrato fiscale – già precario in questi anni – un aumento della disoccupazione in un settore (quello della finanza) già toccato pesantemente negli ultimi anni.

Il Consiglio Federale abbia il coraggio di dire chiaramente che uno degli scopi della legge, così come presentata, è quello di ridurre in maniera importante il mercato della gestione patrimoniale indipendente favorendo la nascita di strutture medio-grandi e la scomparsa di tutta una serie di piccole strutture e di favorire le banche che non dovranno più avere a che fare con i gestori patrimoniali esterni.

I costi proposti appaiono inoltre incongruenti con l'attuale situazione. Portiamo qui alcuni esempi che ben dimostrano quanto siano infondati e ingiustificati i costi che verrebbero ribaltati sui gestori patrimoniali.

Come già citato in apertura il Cantone Ticino è l'unico cantone in Svizzera nel quale già esiste una vigilanza statale nell'ambito dell'attività fiduciaria. Orbene all'articolo 2 del "regolamento sulle tasse dell'autorità di vigilanza sull'esercizio delle professioni di fiduciario" viene stabilito che la tassa per la concessione dell'autorizzazione è di franchi 500 (cinquecento !), mentre la tassa annuale (vige il principio della copertura dei costi) ex art. 1 è fissata in franchi 400 (quattrocento !). E' data facoltà all'autorità di aumentare le tasse per la copertura delle spese fino ad un massimo di franchi 1'000 all'anno.

Salta subito all'occhio che pur prendendo l'importo massimo fatturabile di 1'000 franchi, lo stesso paragonato ai 70'000 franchi di tassa d'autorizzazione e ai 20'000 franchi di tassa annuale, ne fa scaturire una discrepanza a dir poco stridente.

Se paragoniamo ora le cifre prospettate dallo studio con gli attuali costi degli OAD otteniamo che per l'affiliazione ad un OAD si spendono importi che vanno da zero franchi (OAD ARIF) ad alcune migliaia di franchi (comunque inferiori ai 5'000 franchi). Presso il nostro OAD la tassa di affiliazione per un gestore patrimoniale che ha optato per la vigilanza accresciuta ammonta a 1'300 franchi.

Per la vigilanza annuale il costo medio a carico degli affiliati varia da un minimo di franchi 1'200 (OAD FCT) circa ad un massimo di circa 5'000 franchi (ASG) con un importo mediano attorno ai 3'500 franchi (Fonte: bilanci pubblicati dai vari OAD).

Mal si comprende quindi come possa essere possibile prevedere un costo iniziale di 70'000 franchi (al minimo) ed un costo minimo annuale di circa 20'000 franchi.

Posto che l'OAD FCT rigetta l'opzione della creazione di una nuova autorità, qualora - ciò nonostante - essa veda la luce, i prospettati costi vanno rivisti in maniera significativa verso il basso ed adeguati alla reale situazione del mercato.

La sorveglianza degli istituti finanziari deve sempre essere proporzionale alla loro taglia e complessità. Questo principio va rispettato soprattutto per i piccoli gestori patrimoniali per evitare che un eccesso di regolamentazione ne causi la scomparsa. Non dimentichiamo inoltre che i gestori patrimoniali di portafogli individuali non custodiscono averi della clientela (a differenza delle banche depositarie) e non gestiscono nemmeno investimenti collettivi che vengono acquistati da una moltitudine di investitori (come gli asset manager Licol). Si limitano al loro lavoro che è appunto quello di gestire singoli portafogli per singoli clienti.

4. Presa di posizione sul progetto di creazione di una nuova autorità di sorveglianza per i gestori patrimoniali

L'OAD FCT rigetta fermamente la proposta di creazione di una nuova autorità di sorveglianza sui gestori patrimoniali così come proposta.

Prima di illustrare i motivi per i quali rigettiamo questa proposta ci si permette fare rilevare che nell'intero messaggio non viene illustrato un solo motivo per il quale tale compito non possa essere affidato a chi già oggi tale compito in pratica lo svolge già, cioè gli OAD.

Il testo fa riferimento a una possibile accettazione internazionale di una vigilanza statale che potrebbe non essere garantita nel caso di una vigilanza svolta da altre entità, quali ad esempio gli OAD, e al fatto che tale eventuale mancato riconoscimento precluderebbe l'accesso al mercato estero. Orbene sfatiamo subito il mito che i gestori patrimoniali siano interessati ad un accesso al mercato europeo, vi possiamo assicurare che gli affiliati all'OAD FCT interessati a questa possibilità sono pochissimi. L'accesso al mercato europeo interessa alle banche (o meglio ad alcune banche) ma sicuramente non ai gestori patrimoniali che sono interessati in primis a gestire conti di clienti presso banche svizzere. Parimenti illusorio è sperare che la nostra regolamentazione possa godere di un credito nell'unione europea che le permetta di ottenere una equivalenza delle norme. Per l'Unione Europea siamo e restiamo un paese terzo, quindi di principio un accesso al mercato ci è precluso, siamo un forte e sgradito concorrente nell'ambito del settore finanziario per altre piazze europee che nell'ambito della guerra commerciale in atto verso il nostro Paese (perché proprio di una guerra commerciale si tratta) i nostri concorrenti faranno di tutto per renderci difficoltoso se non impossibile l'accesso al loro mercato. Rammentiamo infine che fortunatamente il mercato dell'intermediazione finanziaria svizzera si sta molto internazionalizzando e, seppur importante, il partner "Europa" sta perdendo di importanza a favore di altri mercati (in particolare a favore dei paesi dell'ex Unione sovietica e dell'Asia).

Ma veniamo ora ad esplicitare i motivi che ci spingono a preferire la via della vigilanza prudenziale dei gestori per il tramite degli OAD piuttosto che per il tramite di una nuova autorità di vigilanza:

- a) Gli OAD godono di una esperienza di oltre 15 anni nell'ambito della sorveglianza del settore parabancario e di oltre 5 anni di esperienza nell'ambito della sorveglianza specifica della gestione patrimoniale. Il know how accumulato verrebbe pertanto perso a favore di una nuova entità che dovrebbe acquisire anni di esperienza prima di giungere ai medesimi livelli di conoscenza ed esperienza di cui gli OAD già godono.
- b) Giova ricordare a codesto Dipartimento le difficoltà riscontrate dall'allora Autorità di Controllo LRD nel concedere gli accreditamenti in tempi ragionevoli e nel gestire gli intermediari finanziari direttamente sottoposti. Vi sono a tal proposito gli atti della GPK che testimoniano ciò che è avvenuto agli inizi degli anni 2000 e che rischierebbe di ripetersi con una nuova autorità.
- c) Gli OAD costituiscono l'alternativa meno costosa per una sorveglianza prudenziale del mercato della gestione patrimoniale. I nuovi doveri dei gestori patrimoniali sono molto simili (per non dire identici) a quelli che già oggi più del 75 % dei gestori già è tenuto a rispettare. Per gli OAD quindi il costo aggiuntivo di questa vigilanza inciderebbe marginalmente sui propri costi a tutto vantaggio del mantenimento di tutte quelle piccole strutture che per ragione dei prospettati esorbitanti costi si troverebbero in difficoltà.
- d) L'alta qualità dei servizi offerti dagli OAD. Grazie all'esperienza maturata e alla prossimità sul territorio gli OAD hanno saputo maturare una esperienza ed una conoscenza del mercato difficilmente replicabile. I servizi offerti dagli OAD sono stati pensati per i propri affiliati e per la clientela dei propri affiliati tenendo in considerazione le specificità della clientela con la quale si opera, i mercati nei quali si è attivi etc. L'alta qualità dei servizi offerti è anche garantita dall'indipendenza di cui attualmente sia i controllori che gli organi degli OAD godono verso i propri affiliati.
- e) L'attuale sistema garantisce una sana concorrenza – non solo a livello di costi - tra gli OAD che permette agli intermediari finanziari di scegliere tra varie opzioni.
- f) L'attuale sistema garantisce la presenza nelle varie regioni linguistiche di specialisti che conoscono il mercato e i suoi operatori.
- g) Ricordiamo che in ambito FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) l'attuale sistema è stato riconosciuto, nell'ambito del terzo esame nazionale, quale sistema equivalente ad una vigilanza statale. Siamo certi che con le eventuali opportune modifiche di legge, il sistema OAD possa godere anche nell'ambito della vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali del medesimo riconoscimento.
- h) L'accettazione di una vigilanza prudenziale per il tramite degli OAD non causerà problemi presso gli affiliati che da ormai 15 anni sono abituati a seguire le indicazioni e istruzioni fornite dagli OAD. Ben diverso, e parliamo per esperienza, sarebbe il loro atteggiamento verso una neo costituita entità para statale.

Tutto quanto precede ci fa concludere e ribadire ancora una volta che una vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali può essere agevolmente messa in atto, essere efficace e relativamente poco onerosa e ottenere il riconoscimento internazionale utilizzando ciò che già il mercato offre, ovvero gli OAD, e che hanno dato sempre prova di saper svolgere il mandato affidato loro in maniera inappuntabile.

Vi sono inoltre una serie di ragioni per le quali il sistema di vigilanza proposto viene da noi ritenuto non idoneo al raggiungimento dello scopo:

- 1) La forma giuridica scelta della società anonima è incomprensibile. Se di una nuova autorità si tratta non è sicuramente la forma giuridica adeguata.
- 2) La forma giuridica scelta richiede alle associazioni di categoria di partecipare al capitale della nuova struttura, senza poi però essere considerate dei partner. La scelta del Consiglio di Amministrazione deve essere ratificata dal Consiglio Federale (e quindi rappresenterà una nomina meramente politica) e la nomina dell'amministrazione sottostà all'avallo della FINMA. In buona sostanza le associazioni sono solamente chiamate a fare da cassa alla nuova autorità.
- 3) Una società anonima persegue uno scopo commerciale e l'interesse nell'ottenere dei profitti. Questa forma giuridica è in contrasto con lo scopo di una tale autorità che per contro è orientata alla pura e semplice vigilanza. Ancora una volta si ribadisce che la scelta di questa forma giuridica viene interpretata unicamente come l'unica alternativa per chiedere alle associazioni professionali di fare da "cassa" a tale nuova entità.

5. Osservazioni sull'avamprogetto di legge sui servizi finanziari

Per quanto precede e per le osservazioni esposte qui di seguito l'OAD FCT raccomanda il rigetto del progetto (ev. in subordine il suo ritiro) per una elaborazione delle normative che tenga conto di tutti i dubbi e censure espressi nelle prese di posizione.

E' legittimo l'interesse di fissare le regole del gioco all'interno di una legge piuttosto che demandare all'autorità per mezzo di circolare determinare aspetti così importanti. Ci si pone la domanda se per fare ciò sia necessario elaborare una nuova legge o non valga piuttosto la pena di integrare queste esigenze in normative già esistenti.

L'OAD FCT si limita in questa presa di posizione a commentare le disposizioni generali e quelle specifiche per i gestori patrimoniali, tralasciando le specifiche normative che toccano altri intermediari finanziari o le specifiche sui prodotti finanziari.

Pertanto limitatamente alle disposizioni di cui ci occuperemo se un articolo non viene citato si può ritenere che l'OAD FCT sia d'accordo con il suo contenuto.

Prima di addentrarci nei singoli aspetti tecnici, l'OAD FCT solleva qualche perplessità circa il numero e la portata dei compiti delegati dal legislatore al Consiglio Federale. Facciamo

espresso riferimento alla presa di posizione del Forum SRO GwG che ben ha illustrato questo aspetto nella sua presa di posizione al punto 3. del testo.

La LSFIn contiene perlomeno una ventina di deleghe legislative al Consiglio Federale. Orbene in uno stato di diritto come il nostro, il Consiglio Federale è un organo esecutivo e non legislativo, il numero di deleghe e la loro portata è tale che *de facto* e *de jure* il parlamento viene esautorato dal proprio compito (quello appunto di legiferare) in nome di una presunta necessaria flessibilità e necessaria velocità di adeguamento della normativa agli standard internazionali. Si richiede pertanto che un buon numero di queste deleghe venga soppressa e che venga specificata nella legge la regolamentazione necessaria. Che poi le norme di attuazione vengano regolate a livello di ordinanza è implicito ma si richiede che almeno il testo di legge sia completo a non lasciato alla libera interpretazione dell'esecutivo.

Veniamo ora commentare i singoli articoli dell'avamprogetto LSFIn:

Art. Nr.	Osservazioni
Art. 3 lett. d, punto 1	Tale attività può avvenire anche nell'ambito della gestione di società di sede e società operative. Si tratta di una attività tipica per un fiduciario commercialista. Il testo di legge dovrebbe specificare che tale attività è soggetta alla LSFIn unicamente se svolta nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale.
Art. 3 lett. d, punto 5	La medesima osservazione fatta per il punto precedente vale per questo articolo. La definizione attuale è troppo vaga.
Art. 3 lett. e	La definizione lascia aperta la porta a coloro che agiscono – magari illegalmente nel loro paese – operando dall'estero con averi di clienti esteri su banche svizzere. Si raccomanda di completare l'articolo con il seguente testo: “... o a clienti in Svizzera, o a clienti i cui averi sono depositati in Svizzera”.
Art. 4	Non si comprende la delega al Consiglio Federale e si chiede che la stessa venga stralciata. L'articolo deve essere completato con la lettera h) che include nel novero degli investitori qui definiti i privati facoltosi (così come già espressamente previsto nella LICOL).
Art. 5	Le definizioni di opting-in e opting-out sono definite esattamente al contrario da come vengono definite nella LICOL. Per evitare confusioni sarebbe utile che si adotti la stessa dicitura attualmente in vigore. Come spiegare al cliente “investitore qualificato” che ora può fare l'opting out (per non essere considerato tale) e domani invece per ottenere la medesima esclusione dovrà invece fare un opting in.

<p>Art. 7 cpv. 1 lett. g</p>	<p>Per un gestore patrimoniale la comunicazione relativa ai costi dei prodotti utilizzati può non essere semplice (a volte impossibile) dipendendo gli stessi sia dai fornitori dei prodotti finanziari che dalle istituzioni depositarie. Si rammenta che nell'ambito della gestione patrimoniale il cliente apre personalmente un conto presso un istituto bancario e di conseguenza discute direttamente con la banca sull'ammontare dei costi e le condizioni contrattuali. Il gestore ottiene solamente una delega di gestione e non può avere diretta influenza sui costi. Ne consegue che una comunicazione di queste informazioni in quest'ambito non gli compete. Si raccomanda di modificare l'articolo come segue:</p> <p><i>... strumenti finanziari offerti, se tale comunicazione non è già stata fornita al cliente da altro fornitore di servizi finanziari.</i></p> <p>Censurata è la considerazione espressa nel messaggio che il prestatore di servizi (nel nostro caso il Gestore Patrimoniale) debba fornire al cliente "quale rendimento può attendersi il cliente in relazione con il servizio offerto", informazioni "sui luoghi di esecuzione", etc.</p> <p>Se vi è un ambito in cui i rendimenti sono più che volatili ed incerti è proprio quello degli strumenti finanziari (dai più semplici ai più complicati). E' quasi superfluo citare esempi nazionali come la Nestlé o il caso UBS. Come si può, in tutta coscienza, comunicare ad un cliente che può attendersi un determinato rendimento.</p>
<p>Art. 7 cpv. 2 lett. a</p>	<p>L'OAD FCT è contrario (cfr. commento art. 9) ad una messa in discussione del concetto di indipendenza. Così come è contrario all'obbligo di fornire informazioni in merito ad eventuali studi di mercato, analisi etc. Cosa è una analisi di mercato ? Cosa è una analisi dei rischi ? Scegliere se comprare un titolo dell'azienda X o dell'azienda Y costituisce un'analisi di mercato ? La definizione dell'articolo è troppo vaga e di nessuna utilità per il cliente-consumatore. Il fatto di percepire delle retrocessioni (cfr. commento all'art. 9) non costituisce di per sé una limitazione all'indipendenza.</p>
<p>Art. 8</p>	<p>Il Gestore Patrimoniale al beneficio di una procura amministrativa deve essere espressamente liberato dall'obbligo di consegnare tale documentazione al cliente, trattandosi di un compito che spetta all'istituto depositario.</p> <p>Resta riservata la facoltà del cliente a richiedere tale documentazione all'istituto depositario.</p> <p>La norma legale deve pertanto essere completata con questa precisazione.</p>
<p>Art. 9</p>	<p>L'OAD FCT chiede espressamente lo stralcio di questo articolo. Nel merito della proposta sorge spontanea la domanda di cosa significa che il Gestore Patrimoniale prende in considerazione un numero sufficiente di strumenti</p>

	<p>finanziari ? Quanto è un numero sufficiente ?</p> <p>Parimenti contestata è la considerazione che un gestore che percepisce delle retrocessioni (sia sui prodotti che sul deposito o sull'apporto – i così dette maintenance fee e finder fees) non possa essere considerato indipendente.</p> <p>Giusto e corretto imporre al Gestore la massima trasparenza verso il cliente (così come previsto nell'avamprogetto all'art. 26 e dalla giurisprudenza del Tribunale Federale). L'indipendenza non si fonda sull'ottenimento o meno di retrocessioni che ormai praticamente tutti gli istituti in forma più o meno standardizzata offrono ai Gestori, l'indipendenza si fonda sulla libertà del Gestore di accettare di lavorare con qualsiasi istituto il cliente desideri e nella sua piena facoltà di scegliere i prodotti che più si adattano al profilo del cliente.</p> <p>Altrimenti si abbia il coraggio politico di abolire per tutti gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni, gestori etc.) le retrocessioni.</p>
Art. 15 cpv. 2	L'OAD FCT chiede lo stralcio senza modifiche di questa disposizione. Il cliente che si affida ad un gestore patrimoniale esterno ad una banca lo fa per poter usufruire dell'operatività e delle conoscenze di un professionista, quale egli non è. È impensabile chiedere al gestore di documentare ogni e qualsiasi decisione di acquisto o vendita che egli prenda per ogni singolo cliente chiedendogli di motivarla e protocollarla.
Art. 16 cpv. 3	L'OAD FCT ritiene che le informazioni minime che debbano essere fornite alla clientela debbano essere fissate a livello di legge e che non spetti al CF deliberare in tal senso.
Art. 17 cpv. 2	L'OAD FCT ritiene che i principi di cui al cpv. 1 debbano essere fissati nella legge e che non spetti al CF deliberare in tal senso.
Art. 18	La norma proposta è estremamente vaga la cui specifica ancora un volta viene lasciata al Consiglio Federale. L'OAD esprime scetticismo e raccomanda di specificare meglio la norma nella legge.
Art. 22	Registro dei consulenti alla clientela. L'OAD FCT, come già detto al punto 4 del presente scritto, ritiene superflua la creazione di un tale registro. Nella pratica se viene sposata la delega della vigilanza prudenziale dei gestori patrimoniali agli OAD, tali elenchi esistono già e rappresentano i collaboratori LRD dei gestori che già sono iscritti ai singoli OAD – cfr. direttive FINMA sull'obbligo di annuncio e iscrizione del personale ausiliario di un IF.
Capitolo 3:	Art. 28 – 33. Come già precedentemente illustrato la creazione di un tale registro appare superflua e inutile. I consulenti alla clientela sono di regola già iscritti all'OAD di appartenenza del loro datore di lavoro. Già sottostanno agli obblighi di formazione e già la loro iscrizione viene esaminata dall'OAD in

	<p>quanto a conoscenze e capacità di operare.</p> <p>Non si vede il motivo per cui debba nascere una nuova “autorità” che sia delegataria di questo solo compito. Tutt’al più è necessaria una modifica della legge FINMA che oltre alla pubblicazione in un registro degli IF preveda anche la pubblicazione delle persone fisiche attive in seno all’IF.</p>
Art. 34 cpv. 1	A tutela del buon nome e della corretta operatività sulla piazza finanziaria Svizzera il cpv. 1 va completato con la frase “o su averi depositati in Svizzera”.
Art. 55 lett. b	Si raccomanda la completazione della lettera b. con la seguente dicitura “... della presente legge, e provengano da paesi che applicano una medesima agevolazione per i prospetti Svizzeri”.
Art. 72	L’OAD FCT ritiene che una consegna di una copia integrale del proprio dossier possa essere anche controproducente (si pensi ad esempio alla presenza nel dossier di una copia di una comunicazione effettuata al MROS, sulla quale magari il MROS non si è ancora espresso). La norma legale dovrebbe pertanto espressamente prevedere che la documentazione raccolta dall’IF in ambito LRD non può essere consegnata al cliente. Parimenti non consegnabili dovrebbero essere appunti e considerazioni personali redatte dal gestore sul cliente.
Art. 73 cpv. 3	L’OAD FCT è d’accordo che il gestore non ottenga una remunerazione per la consegna della copia del dossier, deve per contro poter richiedere il rimborso delle spese sostenute (ad esempio fotocopie, spese postali, etc.).
Art. 74	<p>L’inversione dell’onere della prova nell’ordinamento giuridico risulta sempre più che problematico, ponendosi in pericoloso e grave contrasto con i principi cardine dello stato di diritto. Se da un lato può essere vero che il cliente è la parte più debole nel rapporto con un istituto bancario o con un partner istituzionale (ad esempio un’assicurazione) per la gestione patrimoniale è vero il contrario. <u>La parte forte nel rapporto cliente – gestore è il cliente e non il gestore di patrimoni.</u></p> <p>Si ritiene che il cliente già ora dispone a livello di CO della sufficiente copertura legale.</p> <p>L’adozione di una tale norma va ben al di là del diritto di protezione di cui gode (e deve godere) il cliente di un intermediario finanziario. Il cliente danneggiato già ora può far capo al gratuito patrocinio o ad altre forme di tutela nel caso in cui si senta leso nei propri diritti. L’adozione di una tale norma porta ad una pericolosa presunzione sistematica di colpevolezza a carico degli IF. Faciliterà un incremento importante del numero di denunce da parte di clienti scontenti, anche se non danneggiati da una gestione non conforme alle disposizioni del mandato. L’IF cercherà di tutelarsi facendo firmare al cliente tutta una serie di scarichi che non faranno che aumentare i costi che verranno ribaltati sul cliente.</p>

	<p>Non si comprende nemmeno la necessità di una protezione particolare del cliente rispetto per esempio alla protezione del cliente di un avvocato o di un medico. Il cliente che si rivolge ad un gestore patrimoniale è di regola una persona benestante che intende investire il proprio capitale per ottenere un reddito superiore al semplice deposito in conto corrente e che di conseguenza deve essere cosciente ed in grado di comprendere che il suo grado di rischio è superiore.</p> <p>Non da ultimo si consideri che il ribaltamento dell'onere della prova in quest'ambito potrà portare all'introduzione di questa novella in altre normative specifiche senza che la politica si sia mai espressa compiutamente sul di un principio tanto grave perché potenzialmente suscettibile di scardinare il nostro stato di diritto.</p>
Art. 76	<p>L'OAD FCT ritiene, per le ragioni esposte dal Forum SRO nella sua presa di posizione, inutile la creazione di una tale figura. Nondimeno nel caso in cui una tale variante venga mantenuta si fa rilevare che:</p> <p>Si richiede che nel caso in cui si giunga ad una conciliazione venga impedito al cliente o all'istituto finanziario (in buona sostanza ad entrambe le parti) il ricorso in parallelo alla via civile.</p> <p>La procedura di conciliazione dovrebbe inoltre terminare immediatamente all'avvio di una causa civile da parte di una delle due parti. Lo scopo della conciliazione è quello di comporre la controversia e la possibilità di parallelamente adire alla via civile è un mezzo di pressione che entrambe le parti potrebbero utilizzare per spingere l'altra parte ad accettare una conciliazione (usualmente a danno della più debole). Se la conciliazione viene automaticamente terminata con la promozione di una causa civile non vi è più il rischio di adire parallelamente per via civilistica quale mezzo di pressione.</p>
Art. 80	Si richiede l'aggiunta di un capoverso 3 che permetta la fornitura di questa informazione anche in forma standardizzata.
Art. 85	<p>L'OAD FCT conoscendo già la possibilità di dirimere le controversie mediante il ricorso ad un tribunale arbitrale accoglie favorevolmente tale opzione e rigetta l'opzione della creazione di un fondo spese.</p> <p>Nell'ipotesi che la proposta di sorveglianza svolta dagli OAD venga recepita tale articolo sarebbe superfluo.</p>
Variante B capitolo 3	La proposta viene integralmente rigettata.
Capitolo 4: azione collettiva	L'OAD FCT ritiene che tale misura non debba trovare sede nell'ambito di una specifica legge quale ad esempio la LSFIn. Se una tale norma dovesse trovare dimora nel diritto federale è bene che si passi da una modifica del Codice delle Obbligazioni e del Codice di procedura civile con un dibattito

	<p>parlamentare che permetta a tutte le forze in campo di potersi esprimere. Si tratta a nostro giudizio di una questione di principio e fondamentale per il diritto svizzero.</p> <p>La sua introduzione in una legge speciale apre la porta ad una sua introduzione a macchia di leopardo in altre leggi specifiche a scapito dell'unità del diritto.</p> <p>La proposta va quindi stralciata in toto.</p>
--	--

6. Osservazioni sull'avamprogetto di legge sugli istituti finanziari

L'OAD FCT ritiene inutile la legge sugli istituti finanziari. Le disposizioni vigenti sono sufficienti.

L'OAD FCT rigetta il progetto di creazione di una (o più) entità di vigilanza dei GPI ritenendo che tale compito possa essere (e per la maggior parte dei gestori già lo è) svolto dagli attuali OAD con i necessari correttivi in merito all'indipendenza dei controllori, l'organizzazione e le attribuzioni di potere, etc.

L'OAD FCT pertanto chiede lo stralcio degli articoli da 43 a 54 della proposta di modifica della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Parimenti rigettata, è la proposta di affidare tale compito alla FINMA per i motivi espressi al capitolo 4. del presente scritto.

Art. Nr.	Osservazioni
Art. 11	<p>Come già espressosi nella consultazione sul progetto di modifica di legge (LRD) che introduceva la verifica della conformità fiscale, l'OAD FCT non può che ribadire la sua contrarietà all'introduzione di una tale norma nel diritto svizzero. Si tratta di uno <i>swiss finish</i> che nessun ente internazionale ci richiede e che nessun'altra piazza finanziaria internazionale applica.</p> <p>L'art. 11 va quindi integralmente stralciato.</p>
Art. 17	<p>La frase "... o può altrimenti disporre di valori patrimoniali affidatigli da clienti"... è troppo vaga. Essa può includere tutta una serie di attività svolte nell'ambito dell'intermediazione finanziaria che non hanno nulla a che vedere con la gestione patrimoniale. Si pensi ad esempio ad un fiduciario commercialista che amministra una società per conto terzi. L'inclusione di una tale frase implica teoricamente la possibilità da parte dell'autorità di sottoporre a vigilanza prudenziale tutti gli IF indipendentemente dal fatto che siano o meno gestori patrimoniali.</p> <p>L'articolo andrebbe quindi completato, per i gestori patrimoniali, con la dicitura "... da clienti nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale"</p>

Art. 20	Viene espressamente criticata la delega al CF per stabilire i limiti per poter accedere alla professione (sia di capitale che in alternativa di assicurazione). Tali limiti dovrebbero essere fissati nella legge.
Titolo terzo	<p>Articoli da 82 a 86</p> <p>Come già ampiamente spiegato al punto 4 del presente scritto l'OAD FCT rigetta l'ipotesi della creazione di una nuova autorità che vada a sostituirsi agli attuali OAD.</p> <p>Parimenti rigettata è l'opzione che prevede la sorveglianza dei gestori per il tramite diretto della FINMA.</p> <p>Tanto più che nel messaggio a pagina 138 viene chiaramente detto che tale autorità rispetterà il principio dell'autoregolamentazione, quindi perché non usare ciò che già c'è e ha dato prova di essere funzionante, economicamente sostenibile ed internazionalmente riconosciuto come equivalente ad una vigilanza statale (vedi rapporto del GAFI).</p>
Art. 125 cpv. 3	<p>L'introduzione di una norma che prevede un allineamento agli standard internazionali è sicuramente necessaria. Tuttavia per la maggioranza dei gestori patrimoniali indipendenti è di relativo interesse ottenere un riconoscimento internazionale che garantisca la possibilità di un accesso ai mercati esteri. Per questo motivo si ritiene che tale norma possa essere utilizzata e modificata per permettere ai piccoli gestori di continuare a svolgere la loro professione sotto il diretto controllo degli OAD, pur adeguandosi alle disposizioni LFin nel merito dei rapporti con la clientela, lasciando la libera scelta a chi interessato di sottoporsi ad una vigilanza prudenziale che a questo punto verrebbe limitata a poche centinaia di entità in Svizzera e che potrebbe essere a questo punto svolta dalla FINMA. L'OAD FCT ritiene che per piccoli gestori si possano intendere quelli che gestiscono meno di CHF 500 Mio.</p> <p>Già la Licol ha previsto l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale fino a CHF 500 Mio (senza leva). Quindi a maggior ragione quando si fa riferimento ai gestori di portafogli individuali (non di investimenti collettivi acquistabili da più persone!) devono essere previste delle esenzioni o delle facilitazioni almeno analoghe se non superiori. I piccoli gestori che gestiscono fino a 500 Mio devono quindi potere rimanere sotto la vigilanza di un OAD, applicando comunque ovviamente tutte le norme di comportamento nella gestione patrimoniale.</p>

Ringraziandovi per l'opportunità concessaci nel prendere posizione su questo importante tema che va a colpire un numero importante di nostri associati cogliamo l'occasione per porgere i nostri più distinti saluti.

Per l'OAD FCT

Massimo Tognola
Presidente

Luca Confalonieri
Delegato alle NCGP